

*Imposta di bollo assolta
in modo virtuale giusta
autorizzazione n.
25651/15 del 13/04/2015
della Agenzia delle
Entrate – Ufficio
territoriale di Trento.*

OPERA UNIVERSITARIA DI TRENTO

CONTRATTO

redatto nella forma della scrittura privata

PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELLA LEGGE PROVINCIALE 9 MARZO 2016, N. 2 E DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DEGLI ARREDI PER LA RESIDENZA UNIVERSITARIA “MAYER” A TRENTO - LOTTO 1: ARREDI PER STANZE DA LETTO, STANZE DA LETTO PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI, HALL, SALE STUDIO, SALE COMUNI E SPAZI ACCESSORI, NONCHE’ FORNITURA DEI COMPLEMENTI D’ARREDO

Tra le parti:

- OPERA UNIVERSITARIA (di seguito “Opera”) con sede in via della Malpensada 82/A, a Trento, C.F. n. 80003390228, P.IVA 00453340226 rappresentata dal Direttore, dott. Paolo Fontana, nato a Levico Terme (TN), il 9/12/1957 e domiciliato - per la carica – in Trento presso la sede legale dell’Ente;

- LAEZZA S.P.A. con sede in Napoli, piazza dei Martiri, n. 30, C.F. e P. IVA 01377120637, rappresentata da Laezza Vincenzo, nato ad Afragola (NA) il 12/05/1965 e domiciliato - per la carica – presso la sede legale della Società;

i quali:

- in conformità alla determinazione del Direttore di Opera n. 126 di data 26 maggio 2016, che ha autorizzato l’indizione della gara per l’affidamento in

appalto della fornitura e posa in opera degli arredi per la residenza universitaria “Mayer” a Trento - lotto 1 - arredi per stanze da letto, stanze da letto per persone diversamente abili, hall, sale studio, sale comuni e spazi accessori, nonché fornitura dei complementi d’arredo, da esperire mediante procedura aperta, ai sensi della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all’art. 17 della legge provinciale n.2/2016, e s.m., per un importo a base d’appalto di Euro 539.686,49 (cinquecentotrentanovemilaseicentoottantasei/49), di cui Euro 5.121,49 (cinquemilacentoventuno/49), per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oneri fiscali esclusi, gara della quale è risultata aggiudicataria la predetta Società “Laezza s.p.a.”, come appare dal verbale di gara dell’Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti, Servizio Appalti – Ufficio gare n. 227/2017 di data 29/05/2017;

- vista la nota prot. n. 422733 di data 01/08/2017 , con la quale l’Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti, Servizio Appalti – Ufficio gare ha comunicato di aver verificato con esito favorevole, la sussistenza in capo alla medesima Impresa dei requisiti di partecipazione richiesti dal bando di gara;
- vista la richiesta di informazione antimafia di data 21/07/2017 di Opera Universitaria, relativa alla Società Laezza s.p.a inviata tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, tuttora inevasa;
- *in conformità all’art. 92, comma 3, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ai sensi del quale le Amministrazioni, decorso il termine di 30 (trenta) giorni*

dal ricevimento della richiesta ovvero, nei casi di urgenza, procedono anche in assenza delle informazioni della Prefettura di Napoli, sotto condizione risolutiva;

- vista l'informazione antimafia prot. n. _ di data _ , rilasciata dalla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), ai sensi dell'articolo 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e comprovante l'insussistenza, nei confronti dell'Impresa “_”, nonché degli altri soggetti sottoposti a verifica ai sensi di legge, delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67, nonché di tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi della Società, ai sensi dell'art. 84 del medesimo decreto legislativo;

si stipula il seguente:

CONTRATTO DI APPALTO

ART. 1

(Oggetto del contratto, allegati e durata)

1. OPERA UNIVERSITARIA DI TRENTO, di seguito denominata anche “Amministrazione” o “Opera”, come sopra rappresentata, affida in appalto all'Impresa “Laezza s.p.a.”, di seguito denominata anche “Impresa aggiudicataria”, che, come sopra rappresentata, accetta, la fornitura e la posa in opera degli arredi per la residenza universitaria “Mayer” a Trento - lotto 1: arredi per stanze da letto, stanze da letto per persone diversamente abili, hall, sale studio, sale comuni e spazi accessori, nonché fornitura dei complementi d'arredo, alle condizioni stabilite nel presente contratto di appalto ed inoltre:

- nel Capitolato Amministrativo;
- nel capitolato speciale Descrittivo e Prestazionale;

- nel D.U.V.R.I.;

- nel computo degli oneri della sicurezza;

- nelle tavole grafiche da TA1E01 a TA1E22;

- nell'Elenco descrittivo della voci;

che previa verifica e sottoscrizione, mediante apposizione di firma digitale delle parti contraenti, vengono allegati al presente contratto quali sue parti integranti e sostanziali sotto i numeri da 1 (uno) a 6 (sei);

- nell'offerta tecnica e relativi elaborati grafici presentati dall'Impresa aggiudicataria, che costituiscono parte integrante del presente contratto, ancorché non materialmente allegati e che vengono controfirmati dalle Parti contraenti e depositati in formato cartaceo presso la sede di Opera Universitaria sotto i numeri da _ () a _ ().

2. Successivamente alla stipulazione del presente contratto, il direttore dell'esecuzione del contratto procederà ad emettere il verbale di avvio dell'esecuzione del contratto dal quale decorre il termine di 45 (quarantacinque) giorni per l'esecuzione della fornitura e relativa posa indicato nell'offerta tecnica, in conformità a quanto previsto dall'art. 6 del Capitolato Amministrativo.

ART. 2

(Corrispettivo e pagamenti)

1. Per l'esecuzione della fornitura oggetto del presente contratto di appalto, l'Impresa aggiudicataria ha indicato in sede di gara un prezzo complessivo di Euro 380.193,67 (trecentoottantamilacentonovantatre/67), di cui Euro 5.121,49 (cinquemilacentoventuno/49), per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, al netto dell'I.V.A. nella misura di legge, nell'offerta

economica che, in copia conforme all'originale rilasciata su supporto informatico, viene allegata al presente atto, quale sua parte integrante, sotto il numero __ (-);

2. Il pagamento del corrispettivo per l'esecuzione della fornitura oggetto del presente contratto verrà effettuato tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, compatibilmente con le vigenti disposizioni in materia di contabilità di Opera Universitaria e secondo quanto disposto dall'art. 12 del Capitolato Amministrativo.

3. Le parti si danno reciprocamente atto che l'art. 34 del Capitolato amministrativo è sostituito dal seguente: *“dal 30/06/2017 Opera Universitaria rientra tra l'elenco degli enti soggetti al meccanismo introdotto dalla legge 23/12/2014 n. 190 che prevede la trattenuta dell'IVA in sede di pagamento delle fatture emesse dai fornitori e il diretto versamento all'Erario da parte dell'Ente”*.

ART. 3

(Subappalto)

1. Opera prende atto che, in sede di gara, l'Impresa aggiudicataria ha prodotto dichiarazione di subappalto irregolare e pertanto, conformemente a quanto disposto dall'art. 6 del bando di gara, l'Impresa non potrà essere autorizzata a subappaltare la fornitura di cui al presente contratto.

2. E' altresì vietata la cessione del contratto.

ART. 4

(Tutela dei lavoratori)

1. L'Impresa aggiudicataria si obbliga ad osservare, nell'esecuzione della

fornitura oggetto del presente contratto, le disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, di costo del lavoro, di previdenza ed assistenza previste dal Capitolato Amministrativo, dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva.

2. L'Impresa aggiudicataria dichiara di essere a conoscenza della possibilità di ottenere le informazioni circa gli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, previdenza ed assistenza dei lavoratori presso il Servizio Lavoro dell'ente Provincia Autonoma di Trento e presso le sedi degli enti I.N.P.S. ed I.N.A.I.L. della medesima provincia.

ART. 5

(Cauzione e garanzie assicurative)

1. L'Impresa aggiudicataria ha costituito la cauzione di Euro 19.010,00 (diciannovemilaedici/00) prescritta a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, mediante polizza fidejussoria n. N895/00A0671974, rilasciate dalla Groupama Assicurazioni, con sede in Via Cesare Pavese, 385, Roma, cauzione costituita in misura ridotta, ai sensi dell'art. 31, comma 5 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.

2. In conformità all'art. 23 del Capitolato Amministrativo, l'Impresa aggiudicataria **si impegna a presentare/ha presentato** le coperture assicurative nei tempi e secondo le modalità previste dal Capitolato medesimo. Le stesse dovranno comunque essere eventualmente aggiornate nei tempi e secondo le modalità previste dal Capitolato Amministrativo e dalla normativa vigente.

Art. 6

(Condizione risolutiva)

1. Il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva ai sensi e per gli

effetti di cui all'art. 92, comma 3, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, essendo tutt'oggi inevasa la richiesta di informazioni inviata ai sensi dell'art. 91 del citato D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

2. Opera Universitaria di Trento, conformemente a quanto stabilito dal predetto art. 92, comma 3, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, risolverà il contratto in caso di comunicazione di una delle cause di divieto, di sospensione e di decadenza di cui all'art. 67 della stessa legge, ovvero di situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 84, comma 4.

ART. 7

(Elezione di domicilio)

1. Per ogni effetto del presente contratto di appalto l'Impresa aggiudicataria elegge domicilio presso la propria sede legale, impegnandosi peraltro a comunicare all'Amministrazione ogni variazione dello stesso domicilio che dovesse intervenire nel corso dell'esecuzione della fornitura oggetto del presente contratto.

ART. 8

(Controversie)

1. La risoluzione delle controversie relative al presente contratto è devoluta all'Autorità giurisdizionale competente del Foro di Trento.

ART. 9

(Tracciabilità dei flussi finanziari)

1. L'Impresa affidataria, a pena di nullità del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. L'Impresa affidataria deve inserire nei contratti stipulati con privati fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche:

“Art. (...) (Obblighi del subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).

I. L'impresa (...), in qualità di subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con Opera Unversitaria di Trento (...), identificato con il CIG n. (65089771BE)/CUP n. (H69H08000450003), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

II. L'impresa (...), in qualità di subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione a Opera Unversitaria di Trento (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

III. L'impresa (...), in qualità di subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto a Opera Universitaria di Trento.”.

3. L'Impresa affidataria deve comunicare all'Amministrazione i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'affidatario, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

4. L'Impresa affidataria si impegna a dare immediata comunicazione alla Amministrazione ed al Commissariato del Governo della provincia di Trento

della notizia dell'inadempimento della propria controparte (sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

5. L'Amministrazione verifica i contratti sottoscritti tra l'Impresa affidataria ed i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.

6. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiana SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto. L'Impresa affidataria comunica all'Amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiana SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione all'Amministrazione deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'Impresa affidataria deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

7. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara è CIG 65089771BE; il codice CUP è H69H08000450003.

ART. 10

(Disposizioni anticorruzione)

1. L'impresa aggiudicataria, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti di Opera Universitaria di Trento che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Opera nei confronti della medesima Impresa aggiudicataria nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

2. L'impresa aggiudicataria, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna, ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1217 di data 18 luglio 2014, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.

3. L'impresa aggiudicataria dichiara che l'Amministrazione gli ha trasmesso, ai sensi dell'art. 18 del Codice di comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso e dichiara di averne preso completa e piena conoscenza. L'impresa aggiudicataria si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

4. L'impresa aggiudicataria si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.

ART. 11

(Obblighi in materia di legalità)

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'Impresa affidataria si impegna a segnalare tempestivamente a Opera Universitaria di Trento ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

2. L'Impresa affidataria inserisce nei contratti stipulati con ogni soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subcontraente si impegna a riferire tempestivamente a Opera Universitaria di Trento ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.".

ART. 12

(Oneri fiscali)

1. L'imposta di bollo relativa alla stipulazione del presente contratto di appalto è a carico dell'Impresa, mentre l'I.V.A. sul corrispettivo grava su Opera Universitaria, destinataria della prestazione.

OPERA UNIVERSITARIA DI

L'IMPRESA AGGIUDICATARIA

TRENTO

Laezza s.p.a.

il Direttore

Il Legale rappresentante

- dott. Paolo Fontana -

- sig. Vincenzo Laezza -

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.

BOZZA